



REGIONE ABRUZZO DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI Servizio OO.MM. e Acque Marine

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione 157 del 4 MAR 2015 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA (Dott. Franco La Civita)

ELENCO DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE E LORO CLASSIFICAZIONE

DATI QUADRIENNI 2011 - 2014

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITA'

- 1=ECCELLENTE (blue square)
2=BUONA (green square)
3=SUFFICIENTE (yellow square)
4= SCARSA (red square)



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO (Ing. Carlo VESCO)

NOTA L'AREA DI BALNEAZIONE CONTROLLATA DAL PUNTO DI PRELIEVO IT013067025004 RICADENTE NEL COMUNE DI GIULIANOVA, E STATA DENOMINATA "350 m Sud foce fiume Salinello". LA STESSA ACQUA DI BALNEAZIONE E STATA CONSEGUENTEMENTE RIDEFINITA.

Main data table with columns: ID_AREA_BALNEAZIONE, Provincia, Comune, Denominazione Punto di prelievo, Coordinate (WGS84-Decimili) (Latitudine, Longitudine, Lat, Long), Punte di prelievo (Latitudine, Longitudine), Punto inizio Costa (Lat, Long), Punto fine Costa (Lat, Long), Classificazione. Includes rows for Teramo, Pescara, Chieti, and L'Aquila.

ANNO 2015
 ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione
 n. 157 del - 4 MAR. 2015
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Franco La Civita)



REGIONE ABRUZZO
 DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 Servizio OO.MM. e Acque Marine

STAGIONE BALNEARE 2015



ALLEGATO B

Carlo...

ELENCO DELLE ACQUE CLASSIFICATE SCARSE NON BALNEABILI PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI E SOGGETTE A MISURE DI MIGLIORAMENTO

ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità		COORDINATE AREA				Distanza m	Descrizione aree interessate
						INIZIO		FINE			
						LAT	LONG	LAT	LONG		
IT013067037007	Teramo	Roseto A.	300 m Sud foce fiume Tordino	4	scarsa	42,738359	13,981113	42,735789	13,982237	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067037007 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e m 200 a SUD
IT013067035006	Teramo	Pineto	400 m Sud foce fiume Vomano	4	scarsa	42,653308	14,039264	42,650957	14,041012	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067035006 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e m 100 a SUD
IT013068028006	Pescara	Pescara	300 m Nord molo fiume Pescara	4	scarsa	42,468770	14,222230	42,468237	14,223895	150	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028006 sono interdette alla balneazione per m 50 a NORD e per m 100 a SUD
IT013069058008	Chieti	Ortona	350 m Nord foce fiume Foro	4	scarsa	42,405000	14,321000	42,402064	14,326333	550	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058008 sono interdette alla balneazione per m 200 a SUD e m 350 a NORD
IT013069058009	Chieti	Ortona	350 m Sud foce fiume Foro	4	scarsa	42,400721	14,329244	42,399507	14,331868	250	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058009 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e m 50 a SUD
IT013069058010	Chieti	Ortona	400 m Nord foce fiume Arielli	4	scarsa	42,389137	14,352669	42,387266	14,356162	350	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058010 sono interdette alla balneazione per m 250 a SUD e per m 100 a NORD
IT013069058007	Chieti	Ortona	200 m Sud foce fiume Arielli	4	scarsa	42,385447	14,358927	42,384609	14,360313	150	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058007 sono interdette alla balneazione per m 100 a SUD e per m 50 a NORD
IT013069086003	Chieti	S. Vito C.	50 m Sud fosso Cintioni	4	scarsa	42,311861	14,442008	42,311531	14,442438	50	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069086003 sono interdette alla balneazione per m 50 a SUD
IT013069086002	Chieti	S. Vito C.	100 m Nord foce fiume Feltrino	4	scarsa	42,311531	14,442438	42,310920	14,443498	100	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069086002 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD
IT013069091004	Chieti	Torino S.	300 m Sud foce fiume Sangro	4	scarsa	42,235015	14,545009	42,233849	14,546842	200	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069091004 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 100 a SUD

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del D.Lgs. 30/05/2008, n. 116

LEGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

- 1= ECCELLENTE
- 2= BUONA
- 3= SUFFICIENTE
- 4= SCARSA
- N.C.=NON CLASSIFICATA

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa" e riportate nel PRESENTE ALLEGATO B sono non balneabili per motivi igienico - sanitari e soggette a misure di risanamento. Tali acque sono soggette a monitoraggio mensile e potranno essere riaperte ad avvenuta attuazione di misure di miglioramento come prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08.



STAGIONE BALNEARE 2015

Carlo VISO

ELENCO DELLE ACQUE CLASSIFICATE SCARSE A SEGUITO DI RECENTI EPISODI DI INQUINAMENTO O DI FLUTTAZIONI DI DATI E SOGGETTE A MISURE DI GESTIONE											
ID_AREA_BALNEAZIONE	Provincia	Comune	Denominazione Punto di prelievo	qualità		COORDINATE AREA				Distanza m	Descrizione aree interessate
						INIZIO		FINE			
						LAT	LONG	LAT	LONG		
IT01306704004	Teramo	Martinsicuro	Villa Rosa	4	scarsa	42,855951	13,927762	42,848216	13,929862	880	Le acque di balneazione controllate dal punto IT01306704004 sono interdette alla balneazione per m 480 a NORD e m 400 a SUD
IT013067047006	Teramo	Martinsicuro	200 m Nord foce fiume Vibrata	4	scarsa	42,842008	13,931636	42,839335	13,932278	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT13067047006 sono interdette alla balneazione per m 200 a NORD e per m 100 a SUD
IT013067001004	Teramo	Alba A.	200 m Sud foce fiume Vibrata	4	scarsa	42,837599	13,932842	42,835007	13,933810	300	Le acque di balneazione controllate dal punto IT13067001004 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 200 a SUD
IT013067025004	Teramo	Giulianova	350 m Sud foce fiume Salinello	4	scarsa	42,780626	13,956047	42,776776	13,957708	450	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013067025004 sono interdette alla balneazione per m 250 a NORD e per m 200 a SUD
IT013067035001	Teramo	Pineto	In corrispondenza del Km 424,100 SS16	4	scarsa	42,650957	14,041012	42,630836	14,053288	2.500	Le acque di balneazione controllate dal punto IT13067035001 sono interdette alla balneazione per m 1000 a NORD e per m 1500 a SUD
IT013068012002	Pescara	Città S.A.	50 m Sud foce torrente Piomba	4	scarsa	42,530677	14,145664	42,529547	14,147568	200	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068012002 sono interdette alla balneazione per m 100 a NORD e per m 100 a SUD
IT013068012001	Pescara	Città S.A.	300 m Nord foce fiume Saline	4	scarsa	42,529547	14,147568	42,526777	14,150741	400	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068012001 sono interdette alla balneazione per m 190 a NORD e per m 210 a SUD
IT013068028003	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Mazzini	4	scarsa	42,480235	14,204325	42,471441	14,217465	1.460	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028003 sono interdette alla balneazione per m 800 a NORD e per m 660 a SUD
IT013068028004	Pescara	Pescara	Zona ant. Via Balilla	4	scarsa	42,471441	14,217465	42,468770	14,222230	490	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013068028004 sono interdette alla balneazione per m 20 a NORD e per m 470 a SUD
IT013069035005	Chieti	Francavilla al Mare	Zona ant. fosso S. Lorenzo	4	scarsa	42,406485	14,317867	42,405000	14,321000	305	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069035005 sono interdette alla balneazione per m 30 a NORD e per m 275 a SUD
IT013069058001	Chieti	Ortona	200 m Nord Stazione F.S. Tollo	4	scarsa	42,399507	14,331868	42,389137	14,352669	2.050	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058001 sono interdette alla balneazione per m 750 a NORD e per m 1300 a SUD
IT013069058012	Chieti	Ortona	50 m Nord fosso Cintioni	4	scarsa	42,312854	14,440759	42,312524	14,441137	75	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069058012 sono interdette alla balneazione per m 75 a Nord
IT013069099008	Chieti	Vasto	Zona ant. fosso Della Paurosa	4	scarsa	42,188953	14,654359	42,179667	14,684103	2.670	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099008 sono interdette alla balneazione per m 1700 a NORD e per m 970 a SUD
IT013069099010	Chieti	Vasto	800 m Sud fosso Lebba	4	scarsa	42,163911	14,718365	42,155804	14,720350	920	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099010 sono interdette alla balneazione per m 460 a NORD e per m 460 a SUD
IT013069099005	Chieti	Vasto	Zona ant. Foce fosso Marino	4	scarsa	42,100584	14,722747	42,098114	14,725287	350	Le acque di balneazione controllate dal punto IT013069099005 sono interdette alla balneazione per m 150 a NORD e per m 200 a SUD

Classificazione ai sensi dell'art. 8 e Allegato II del D.Lgs. 30/05/2008, n. 116

LEGGENDA CLASSE DI QUALITÀ:

- 1- ECCELLENTE
- 2- BUONA
- 3- SUFFICIENTE
- 4- SCARSA
- N.C.=NON CLASSIFICATA

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", a seguito di recenti episodi di inquinamento o di fluttuazioni di dati e riportate nel PRESENTE ALLEGATO B1, ai fini della tutela della salute pubblica, devono essere gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, punto 4 del D.lgs. n. 116/08 e all'art. 2, Tali acque classificate "scarse" possono essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta di riapertura da parte del Comune territorialmente competente alla Regione: 1 - all'esito favorevole di due campionamenti e individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni o le forme di inquinamento; 2 - indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel profilo delle acque di balneazione, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento; 3 - adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento; 4 - attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale.



 DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GESTIONE DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI
 Servizio OO.MM. e Acque Marine

ELENCO DELLE ACQUE NON ADIBITE A BALNEAZIONE E PERMANENTEMENTE VIETATE
Foci dei Fiumi, dei Torrenti e Aree Portuali

Provincia	Comune	Coordinate WGS84 (decimali)				Lunghezza m	Descrizione aree interessate
		Inizio AREA		Fine AREA			
		Lat.	Long.	Lat.	Long.		
Teramo	Martinsicuro	42,839335	13,932278	42,838509	13,932703	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume VIBRATA fino a 100 metri a NORD dalla foce sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Alba A.	42,838509	13,932703	42,837599	13,932842	100	Le acque della foce del fiume VIBRATA per 100 metri a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Tortoreto	42,782692	13,954861	42,781475	13,955605	150	Le acque dalla foce del fiume SALINELLO per metri 150 a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Giulianova	42,781475	13,955605	42,780626	13,956047	100	Le acque delimitate dalla foce del fiume SALINELLO sono interdette fino a 100 metri a SUD dalla foce in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Giulianova	42,7413	13,9796	42,74011	13,98053	150	Le acque delimitate dalla foce del fiume TORDINO fino a 150 metri a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Roseto degli Abruzzi	42,74011	13,98053	42,738359	13,981113	200	Le acque dalla foce del fiume TORDINO per m 200 a SUD dalla foce del fiume stesso sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Roseto degli Abruzzi	42,6572	14,0363	42,654777	14,037886	300	Le acque dalla foce del fiume VOMANO per m 300 a NORD dalla foce del fiume stesso sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Pineto	42,653308	14,039264	42,653308	14,039264	200	Le acque delimitate dalla foce del fiume VOMANO fino a 200 metri a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Pescara	Città Sant'Angelo Montesilvano	42,526777	14,150741	42,526012	14,152946	200	Le acque della foce del fiume SALINE a partire dalla radice del molo SUD della sponda destra del fiume per m 200 a NORD sono interdette, in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Pescara	Pescara	42,468237	14,223895	42,467777	14,2261111	200	Le acque del molo NORD del fiume PESCARA sono interdette, in quanto non adibite a balneazione per m 200 a NORD del molo del fiume Pescara e permanentemente vietate
Chieti	Francavilla	42,428403	14,280662	42,4260196	14,2846085	400	Le acque di balneazione relative della foce del fiume ALENTO per m 200 a NORD e m 200 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,402064	14,326333	42,400721	14,329244	300	Le acque di balneazione della foce del fiume FORO per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,387266	14,356162	42,385447	14,358927	300	Le acque di balneazione della foce del fiume ARIELLI per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,364404	14,398068	42,360015	14,406966	900	Le acque di balneazione della foce del fosso PETICCIO per m 300 a NORD e m 600 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona	42,329709	14,424588	42,327094	14,425211	300	Le acque di balneazione della foce del fiume MORO per m 150 a NORD e m 150 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Ortona S. Vito	42,312524	14,441137	42,311861	14,442008	100	Le acque di balneazione della foce del fosso CINTIONI per m 50 a NORD e m 50 a SUD dalla foce stessa sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	S. Vito C.	42,31092	14,443498	42,310082	14,444975	150	Le acque di balneazione della foce del fiume FELTRINO per m 100 a NORD e m 50 a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Fossacesia	42,236987	14,540993	42,236185	14,543189	200	Le acque dalla foce del fiume SANGRO per m 200 a NORD dalla foce sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torino di S.	42,236185	14,543189	42,235015	14,545009	200	Le acque di balneazione della foce del fiume SANGRO per m 200 a SUD sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Torino di S.	42,205219	14,605965	42,204862	14,606595	50	Le acque di balneazione della foce del fiume OSENTO per m 50 a NORD sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Casalbordino	42,204862	14,606595	42,204446	14,607154	50	Le acque di balneazione della foce del fiume OSENTO per m 50 a SUD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Casalbordino	42,191849	14,646465	42,191932	14,648048	100	Le acque dalla foce del fiume SINELLO per m 100 a NORD sono interdette in quanto non adibite a balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Vasto	42,191932	14,648048	42,190781	14,650324	200	Le acque di balneazione della foce del fiume SINELLO per m 200 a SUD dalla foce del fiume sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Chieti	Vasto	42,1704487	14,7172172	42,163911	14,718365	750	Le acque di balneazione della foce del fosso LEBBA per m 400 a NORD e per m 350 a SUD dalla foce del fosso sono interdette in quanto non adibite alla balneazione e permanentemente vietate
Teramo	Martinsicuro	42,893360	13,920261	42,8906178	13,9203429	310	Porticciolo di Martinsicuro
Teramo	Giulianova	42,75515	13,971339	42,751341	13,974708	500	Porto di Giulianova
Pescara	Pescara	42,467777	14,2261111	42,4639612	14,23214437	650	Porto di Pescara
Chieti	Ortona	42,35923	14,40914	42,345859	14,413854	1.570	Porto di Ortona
Chieti	Fossacesia	42,238455	14,537853	42,236987	14,540993	300	Porto di Fossacesia
Chieti	Vasto	42,1741097	14,7083	42,1704487	14,7172172	1.000	Porto di Vasto
Chieti	S. Salvo	42,07092	14,777873	42,07023	14,779443	150	Porto di S. Salvo



DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E
POLITICHE AMBIENTALI
SERVIZIO OPERE MARITTIME E ACQUE MARINE
Ufficio Qualità Acque Marine ed Ecosistemi

DISPOSIZIONI SPECIFICHE REGIONALI PER ARTA E COMUNI per la stagione balneare 2015

Al fine di definire una omogeneità di comportamento a livello regionale dei diversi organismi coinvolti nella gestione della stagione balneare, vengono redatte le seguenti disposizioni, che tengono conto dei contenuti del Decreto Ministeriale 30/03/2010, attuativo del Decreto Legislativo n. 116/2008 "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione ed abrogazione della direttiva 76/160/CEE".

Definizione del campo di applicazione

Quanto contenuto nelle seguenti disposizioni è relativo alle acque di balneazione identificate nella presente Deliberazione di Giunta Regionale, avente ad oggetto: Decreto Ministeriale 30.03.2010 "Definizione dei criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione". **Approvazione risultanze campionamenti anno 2014. Adempimenti regionali per la stagione balneare 2015.**

Qualità delle acque di balneazione

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 116/2008 un'acqua di balneazione, sulla base dei risultati analitici dei parametri microbiologici qualificanti, relativi ai quattro anni immediatamente precedenti alla stagione in corso, è classificata come "scarsa", "sufficiente", "buona" o "eccellente". Le acque di balneazione che risultano non classificate (NC) a seguito di interventi di risanamento o in quanto di nuova istituzione, potranno essere classificate dopo un periodo di tre anni di monitoraggio.

Monitoraggio

La Regione provvede affinché il monitoraggio dei parametri degli "Enterococchi intestinali" e degli "Escherichia coli", entrambi espressi in ufc/100ml, sia effettuato secondo le modalità previste dal Decreto Legislativo n. 116/2008 e dal D.M. 30/03/2010. I risultati di tale monitoraggio vengono utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualità delle acque di balneazione.

Programma di campionamento

Il programma di campionamento deve essere svolto secondo il programma di monitoraggio definito a livello regionale, d'intesa tra la Regione medesima e l'ARTA; esso consta di un campionamento, da svolgersi mensilmente, per il periodo aprile - settembre di ogni anno. Il periodo che intercorre tra un campionamento ed il successivo non potrà superare i trenta giorni.

Tale programma deve comunque svolgersi nel rispetto dei limiti temporali fissati dalla Regione, che sono:

- per la stagione di campionamento: a decorrere dal 1° aprile con termine al 30 settembre;
- per la stagione balneare: con inizio dal 1° maggio e conclusione al 30 settembre.

Le acque di balneazione classificate "eccellenti", "buone" o "sufficienti" sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii, sono monitorate con frequenza mensile.

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'allegato "B1", sono sottoposte ad un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale.

Le acque ancora *non classificate (NC)*, sono monitorate con frequenza quindicinale.

In presenza di condizioni meteomarine tali da rendere impossibile l'effettuazione dei prelievi di acqua marina nella data fissata o nei giorni consentiti dalla normativa, cioè non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel programma di monitoraggio, il campionamento deve avvenire il primo giorno utile nel quale sono cessate le cause ostative; tale posticipazione, se attuata, deve comunque essere sempre supportata da idonea ed adeguata giustificativa documentale, che deve essere trasmessa al Ministero della Salute al termine della stagione balneare, per l'ulteriore inoltre, da parte del medesimo, alla UE.

Nel caso in cui il Comune debba emettere ordinanze di interdizione per cause assolutamente imprevedibili e non programmabili e/o ripascimenti, manutenzioni etc., o per avverse condizioni meteomarine, il campionamento potrà essere posticipato non oltre i quattro giorni dalla data indicata nel calendario di monitoraggio, previa tempestiva comunicazione all'ARTA.

I campioni sui quali effettuare l'indagine analitica di idoneità dovranno essere prelevati in un orario compreso tra le ore 9.00 e le ore 16.00, a circa cm. 30 sotto il pelo libero, in acque la cui profondità non sia inferiore a cm. 80 e superiore a cm. 120; tali modalità concorrono a determinare anche la distanza del punto di prelievo dalla battigia.

L'ARTA trasmette alla Regione Abruzzo le risultanze dei campionamenti effettuati al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it

Inquinamento microbiologico e altri inquinanti

La gestione di questo tipo di inquinamento dovrà osservare, per ogni singolo campione, i valori limite indicati nell'Allegato A del D.M. 30/03/2010.

Nel caso si verifichi un superamento di tali valori limite durante un campionamento previsto dal programma di monitoraggio, dovranno essere attivate le seguenti azioni di gestione, di cui all'art. 2, punto 4 del DM. 30/03/2010:

- a) **L'ARTA segnala tempestivamente, con fax e posta elettronica certificata, al Comune e, per conoscenza, alla Regione, il superamento dei limiti dei parametri microbiologici;**
- b) **il Comune interessato emette un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo di balneazione a tutta l'acqua di balneazione di pertinenza del punto di monitoraggio, informando i bagnanti mediante segnali di divieto,** ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116;
- c) **L'ARTA esegue i campionamenti di verifica** ritenuti necessari per l'accertamento dell'eventuale persistenza dell'inquinamento o del rientro nei limiti previsti dall'allegato A al D.M. 30/03/2010.
Dovrà inoltre valutare ed identificare le cause che hanno dato origine all'inquinamento e **comunicare l'esito delle analisi con fax e posta elettronica certificata al Comune e, per conoscenza, alla Regione;**
- d) **il Comune potrà provvedere alla revoca del provvedimento, a fronte di un primo esito analitico favorevole successivo all'evento di inquinamento,** che dimostri il ripristino della qualità delle acque di balneazione; esiti sfavorevoli prolungheranno il tempo di chiusura sino al primo campione favorevole utile.

Inquinamento di breve durata.

Laddove si configurino le condizioni per un **inquinamento di breve durata**, così come chiaramente definito all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 116/2008, **è necessario, tassativamente,** che il **campionamento di verifica sia effettuato entro le 72 ore dall'inizio del fenomeno inquinante** (o, nel caso l'inizio del fenomeno non fosse determinabile, entro le 72 ore dalla data del campionamento che ha dato esito sfavorevole).

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune emette **un'ordinanza sindacale di divieto temporaneo alla balneazione a tutta l'area di pertinenza** del punto di campionamento ricadente nell'ambito amministrativo di propria competenza e informa, in maniera tempestiva, i bagnanti mediante segnali di divieto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 116/08, utilizzando i simboli in calce alle presenti disposizioni.



Qualora il successivo esito analitico sia favorevole, si potrà procedere alla revoca del provvedimento di chiusura; il campione risultato sfavorevole, per una sola volta nell'arco dell'intero ciclo di campionamento, non è inserito nella serie di dati utilizzati per definire la qualità delle acque.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto all'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 116/08, **il campione con esito sfavorevole può essere però sostituito (per una sola volta nella stagione) solamente se viene eseguito un nuovo campionamento entro 7 giorni dopo la fine dell'evento e purché il medesimo dia esito favorevole.**

Qualora l'esito analitico continui ad essere sfavorevole, il provvedimento rimane in vigore fino a quando un successivo campionamento dia esito favorevole; verificandosi questa circostanza, l'evento negativo non può essere definito di breve durata e quindi non è applicabile la procedura precedentemente illustrata e prevista al comma 4 dell'allegato IV del decreto legislativo n. 116/2008.

Nei tratti di acqua destinati alla balneazione nei quali si sono verificati inquinamenti di breve durata, il Comune è tenuto a comunicare, ad inizio stagione, il numero di eventi verificatisi nella stagione precedente.

Situazione anomala. Art.2, comma 1, punto g), D.Lgs n. 116/08

Nel caso in cui si verifichi una situazione anomala, definita dal D.Lgs n. 116/08 come " *un evento o una combinazione di eventi che impattano sulla qualità delle acque di balneazione nella zona in questione e il cui verificarsi è previsto in media non più di una volta ogni quattro anni*", devono essere attivate le seguenti procedure:

- L'ARTA segnala al Comune la situazione anomala rilevata e, in maniera analoga, il Comune provvederà a segnalare all'ARTA eventuali situazioni anomale riscontrate per altre vie;
- Il Comune informa i bagnanti, in maniera tempestiva (anche attraverso il web o altri sistemi di comunicazione), sulla durata e sulle cause delle situazioni anomale, adottando, ove necessario, anche i provvedimenti di chiusura alla balneazione;
- Il programma di monitoraggio può essere sospeso e ripreso alla fine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione indicata;
- L'ARTA trasmette alla Regione, entro il 15 ottobre 2015, le informazioni sulle eventuali situazioni anomale, per le finalità inerenti alla compilazione della tabella 3 dell'Allegato F del Decreto 30 Marzo 2010.

Qualora si sia verificata una situazione anomala, alla fine della stagione balneare il profilo delle relative acque di balneazione, come previsto dalla normativa, dovrà essere riesaminato, tenendo conto di quanto rilevato nel corso della stagione, ed eventualmente, qualora sussistano gli elementi utili a tale scopo, aggiornato; tutto

questo evidenziando le cause che hanno originato l'inquinamento ed il conseguente rischio che esso potrebbe comportare nei confronti di coloro che fruiscono dell'acqua di balneazione.

Riapertura dei punti temporaneamente vietati

Le acque di balneazione classificate di qualità "scarsa", riportate nell'Allegato "B", già temporaneamente vietate ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 470/82 e ss.mm.ii., ai fini della tutela della salute pubblica permangono non balneabili in assenza di miglioramento della qualità delle stesse, pur in presenza di misure di risanamento attuate, e potranno essere riaperte alla balneazione a seguito di quanto prescritto all'art. 2 comma 7 del D.M. 30/03/2010, di attuazione del D.lgs. n. 116/08.

Le acque di balneazione classificate "scarse", elencate nell'Allegato "B1", successivamente alla attivazione delle misure di gestione previste, potranno essere riaperte alla balneazione a seguito della richiesta del Comune territorialmente competente alla Regione Abruzzo -Servizio Opere Marittime e Acque Marine e dell'esito favorevole di due campionamenti per tutti i parametri analitici valutati.

Misure di gestione delle acque classificate "scarse" -All.B1

Le acque di balneazione elencate nell'Allegato "B1" sono sottoposte alle seguenti misure di gestione:

- attuazione di un monitoraggio maggiormente intensivo, con frequenza quindicinale;
- individuazione delle cause della variabilità accentuata dei dati batteriologici, a cura delle Amministrazioni Comunali competenti per territorio, con previsione di adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare tali fluttuazioni, anche ai fini della riapertura delle stesse acque di balneazione;
- indicazione dei provvedimenti adottati, a cura dei Comuni interessati, da riportare nel *profilo delle acque di balneazione*, per ridurre o eliminare le eventuali cause di inquinamento;
- adozione da parte dei Comuni di apposita cartellonistica, recante l'avviso che sconsiglia la balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;

Profili delle Acque di Balneazione

Le Amministrazioni comunali, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 116/08, aggiornano i Profili delle Acque di Balneazione entro l'inizio della stagione balneare e li inviano alla Regione Abruzzo per il successivo inoltro al Ministero della Salute e per l'inserimento sul sito regionale all'indirizzo: www.regione.abruzzo.it

Le Amministrazioni Comunali sono invitate ad apporre la relativa cartellonistica, aggiornata e revisionata al 2014, entro l'inizio della stagione balneare (1° Maggio 2015).



Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs n. 116/08 ed a tutela della salute pubblica, nell'ambito dell'attività di monitoraggio 2014, i soggetti in indirizzo sono tenuti a comunicare alla Regione le informazioni di cui agli artt. 11 e 12 del succitato Decreto e in particolare:

- segnalazioni di proliferazione cianobatterica;
- segnalazioni di proliferazione di macroalghe e fitoplancton (*Ostreopsis ovata*);
- segnalazioni di altri inquinanti, valutabili attraverso l'ispezione visiva, quali reflui e/o rifiuti liquidi in genere recapitanti a mare, residui bituminosi, vetro, plastica, gomma, ecc..

Informazione al pubblico

Ai sensi dell'art. 15 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 116, il processo di informazione al pubblico avverrà, a cura dei Comuni, attraverso la divulgazione di informazioni che dovranno essere messe a disposizione con tempestività, durante l'intera stagione balneare, in ubicazioni facilmente accessibili, poste nelle vicinanze di ciascuna acqua di balneazione.

Ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.M. 30 marzo 2010, i Comuni trasmettono al Ministero della Salute per posta elettronica, nonché successivamente per posta ordinaria, i provvedimenti di divieto di una zona di balneazione ed eventuale revoca, non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi. In tali provvedimenti devono essere indicate le ragioni del divieto.

La stessa comunicazione deve essere inoltrata alla Regione Abruzzo, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
operemarittime.llpp@pec.regione.abruzzo.it

I Comuni, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. citato, per rendere immediatamente disponibili le informazioni relative alla classificazione delle acque di balneazione, agli eventuali divieti di balneazione o avvisi che sconsigliano la balneazione, dovranno predisporre apposita cartellonistica, utilizzando i segni e simboli stabiliti con "Decisione di Esecuzione della Commissione" del 27/05/2011, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31.05.2011, di seguito riportati:



**La balneazione
è sconsigliata**



**Divieto
di balneazione**



Qualità delle acque
di balneazione: eccellente

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque
di balneazione: buona

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque
di balneazione: Sufficiente

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa



Qualità delle acque di
balneazione: scarsa

- ★ ★ ★ Eccellente
- ★ ★ Buona
- ★ Sufficiente
- Scarsa

I segni e i simboli delle Acque di Balneazione sono consultabili alla pagina web:
<http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/signs.htm>



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Visca

Carlo Visca